



**Ordine dei Dottori  
Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Taranto**

# La Responsabilità del Collegio Sindacale

Alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità

## Relatore

**Dott. Domenico Santoro**

Dottore Commercialista

Vice Presidente della Fondazione ODCEC Taranto

## Evento

**Le Novità della Riforma del Collegio Sindacale**

3 Ottobre 2025 - ore 15.00-19.00

Dipartimento Jonico Università di Bari - Taranto

01

## Evoluzione Giurisprudenziale

Analisi delle più recenti sentenze di Cassazione e tribunali di merito sulla responsabilità sindacale

02

## Nuovi Orientamenti

Interpretazione delle modifiche normative e loro impatto sulla prassi professionale

03

## Implicazioni Pratiche

Conseguenze operative per i professionisti e strategie di gestione del rischio

*"L'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità sindacale richiede un costante aggiornamento professionale per garantire l'efficacia del controllo societario"*



# Responsabilità dei sindaci: vigilanza attiva vs. responsabilità automatica

Analisi della Cassazione Civile n. 14275 del 28 maggio 2025: quando i sindaci non rispondono automaticamente per gli atti di mala gestio degli amministratori.

# I fatti e il giudizio di primo grado

La società Alfa, in liquidazione coatta amministrativa, ha citato in giudizio:

- Amministratori (per atti di mala gestio)
- Sindaci (per omesso controllo)

**Domanda:** condanna solidale di amministratori e sindaci al risarcimento di 6,4 milioni di euro, per gravi irregolarità nella gestione, tra cui:

- Vendite di beni immobili a valori ritenuti inadeguati (operazioni del 5 agosto 2005 e 16 giugno 2006)
- Ritardo nella messa in liquidazione della cooperativa, nonostante la perdita del capitale sociale

**Tribunale di Livorno:** rigetto totale della domanda, ritenendo non provata la responsabilità né degli amministratori né dei sindaci.

# Corte d'appello di firenze: la parziale riforma

Parziale riforma della sentenza:

Amministratori condannati a risarcire € 1.704.791,08:

## **Prima operazione contestata**

Recesso del socio Epsilon con sopravvalutazione della quota (attribuzione del valore nominale di € 1.200.000 anziché del valore reale, con compensazione nel prezzo di vendita dell'immobile).

## **Seconda operazione contestata**

Ritardo nella messa in liquidazione nonostante evidenti segnali di decozione già al 31 dicembre 2006.

# L'assoluzione dei sindaci

Sindaci assolti, poiché:

- Le censure contro di loro erano generiche e non specifiche
- Le prove mostravano una vigilanza costante e documentata

Prove della vigilanza documentata:

01

---

**Verbale del 22 novembre 2006**

Con raccomandazioni sugli atti di cessione e sul prezzo

02

---

**Sollecitazioni ripetute**

Agli amministratori già da luglio 2006 per aggiornare i dati contabili, elaborare un piano di ristrutturazione e convocare riunioni

03

---

**Relazione ex art. 2429 c.c.**

Con parere negativo all'approvazione del bilancio e invito a provvedere relativamente alla perdita del capitale



# Il ricorso in cassazione

**Società Alfa:** due motivi principali

1. Vizio di motivazione della sentenza d'appello (asserito difetto logico e motivazione insufficiente)
2. Violazione degli artt. 2403 e 2407 c.c. (dovere di vigilanza dei sindaci), sostenendo che, accertata la responsabilità degli amministratori, avrebbe dovuto conseguire anche quella dei sindaci per omessa vigilanza

**Sindaci e compagnia assicuratrice:** ricorsi incidentali condizionati su questioni procedurali e di merito.

# Decisione della cassazione: rigetto del ricorso

La Suprema Corte rigetta il ricorso principale e conferma l'assoluzione dei sindaci, rilevando:

## a) motivazione adeguata e logica

La Corte d'Appello aveva dato una motivazione ampia e coerente, ben al di sopra del **"minimo costituzionale"** richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

# Il principio: no responsabilità automatica

L'art. 2407, comma 2, c.c. prevede una responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, ma non automatica rispetto agli atti di mala gestio degli amministratori.

Occorre provare:



## Inerzia del sindaco

Mancata reazione o controllo



## Danno effettivo

Consequente agli atti degli amministratori



## Nesso causale

Tra inerzia e danno



# Vigilanza adeguata: i fatti accertati

La Corte ha accertato che:

## I sindaci non erano rimasti inerti

Avevano mantenuto un controllo attivo e costante sulla gestione societaria

## Avevano formulato raccomandazioni tempestive

Sollecitato la convocazione di organi societari, e espresso pareri negativi sui bilanci

## Il semplice fatto che gli amministratori abbiano comunque causato danno

Non basta a configurare la colpa dei sindaci

# Insegnamento operativo per i sindaci

La Cassazione ribadisce alcuni principi chiave per l'attività di vigilanza:

1

## Documentare ogni intervento

Raccomandazioni, richiami, inviti all'assemblea e pareri devono risultare da verbali e relazioni ufficiali. La prova della vigilanza è decisiva in caso di azioni di responsabilità.

2

## Reagire ai segnali di crisi

Non basta la presenza formale: occorre monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria e sollecitare tempestivamente gli amministratori a intervenire.

3

## Segnalare all'assemblea e agli organi esterni

Se le irregolarità persistono, i sindaci devono ricorrere agli strumenti previsti (convocazione dell'assemblea, denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.).

4

## No responsabilità oggettiva

I sindaci non rispondono automaticamente dei danni causati dagli amministratori: ciò che rileva è l'adempimento diligente del dovere di vigilanza.

# Sintesi finale: le regole d'oro per i sindaci

La Cass. 14275/2025 insegna che il sindaco deve:



## Sorvegliare attivamente

Segnalare e verbalizzare ogni intervento di controllo



## Sollecitare e denunciare

Quando necessario, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione



## Dimostrare la diligenza

Provare di aver fatto tutto il possibile per impedire le irregolarità

**Principio fondamentale:** La responsabilità del sindaco non è automatica ma deve essere provata attraverso la dimostrazione dell'inerzia e del nesso causale con il danno.

The background features a stylized illustration of a classical courthouse with a pediment and columns. The word 'COURTHOUSE' is inscribed on the pediment. In the foreground, there is a wooden desk with a stack of books on the left, an open book with a pen resting on it in the center, and an inkwell with a quill pen on the right.

# Sentenza del Tribunale di Bari (24.4.2025): Responsabilità del collegio sindacale

Analisi della sentenza del Tribunale di Bari con particolare attenzione alla posizione del Collegio Sindacale, basata sui passaggi salienti emersi nel provvedimento.

# Origine della controversia

La vicenda trae origine dal fallimento di una società holding attiva nel settore immobiliare e delle costruzioni, dichiarato dal Tribunale di Bari il 1° marzo 2023. Secondo la Curatela fallimentare, il dissesto non sarebbe frutto di mera congiuntura economica, ma il risultato di gravi irregolarità gestionali e contabili protrattesi per anni, che hanno determinato un progressivo depauperamento del patrimonio sociale e un ritardo ingiustificato nell'emersione della crisi.

| 01                                 | 02                                                          | 03                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dichiarazione di Fallimento</b> | <b>Analisi delle Cause</b>                                  | <b>Azione Cautelare</b>                        |
| Tribunale di Bari - 1° marzo 2023  | Irregolarità gestionali e contabili<br>protrattesi per anni | Ricorso per sequestro conservativo<br>dei beni |

Per preservare le ragioni creditorie, la Curatela ha promosso un ricorso cautelare ex artt. 2905 c.c., 669-ter e 671 c.p.c., chiedendo il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti e partecipazioni degli amministratori e dei sindaci succedutisi negli organi sociali, sino alla concorrenza di importi complessivi pari a diversi milioni di euro. Il sequestro è stato inizialmente concesso inaudita altera parte, in ragione del pericolo di dispersione dei beni.

# Fatti contestati: mala gestio degli organi societari

La Curatela imputa agli organi societari una mala gestio articolata su più fronti, che può riassumersi in tre profili principali:

## Bilanci non veritieri

Sopravvalutazioni, mancate svalutazioni e indicazioni errate delle poste contabili

## Indebita prosecuzione dell'attività

Continuazione della gestione nonostante la perdita del capitale sociale minimo

## Pagamenti preferenziali

Rimborsi privilegiati in violazione della par condicio creditorum

# Bilanci non veritieri: violazioni contabili specifiche

## Sopravvalutazione delle partecipazioni

La principale partecipata, pur in costante perdita di patrimonio (dal 2015 in poi), veniva iscritta a valori storici (oltre 11 milioni di euro) senza adeguate svalutazioni, in violazione dell'art. 2426 c.c. e del principio contabile OIC 21.

## Mancata svalutazione dei crediti

Crediti risalenti anche agli anni '90 sono rimasti in bilancio a valore nominale per più esercizi, contravvenendo all'art. 2426, n. 8, e al principio OIC 15.

## Errata indicazione dei debiti

Alcune poste passive, in realtà prescritte, sono state mantenute come tuttora esistenti.

Le violazioni contabili hanno sistematicamente occultato la reale situazione patrimoniale della società, impedendo ai creditori e al mercato di percepire tempestivamente lo stato di crisi.

# Indebita prosecuzione dell'attività e pagamenti preferenziali



Già nel 2017 la società aveva perso il capitale sociale minimo legale, circostanza che imponeva la convocazione dell'assemblea per deliberare la liquidazione (artt. 2447, 2484 e 2485 c.c.). Gli amministratori hanno invece continuato la gestione ordinaria, presentando bilanci formalmente positivi e aggravando così il deficit patrimoniale.

Nel periodo 2016-2022 sono stati effettuati rimborsi di finanziamenti agli ex soci e ad altre società del gruppo, privilegiando singoli creditori e violando il principio della **par condicio creditorum**.

# Focus sui sindaci: responsabilità concorrente

La Curatela attribuisce al collegio sindacale una responsabilità concorrente per:



## **Omesso controllo sull'operato degli amministratori**

Nonostante fossero disponibili segnali evidenti di crisi (bilanci, relazioni dei revisori, verbali sindacali che già dal 2015 rilevavano criticità)



## **Mancata attivazione dei poteri impeditivi**

I sindaci avrebbero potuto ricorrere agli strumenti previsti dall'ordinamento – solleciti, convocazione dell'assemblea, denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. – per impedire il protrarsi delle irregolarità, ma non lo hanno fatto



La loro inerzia avrebbe così contribuito ad aggravare il dissesto e a ritardare la dichiarazione di fallimento.

# Novità introdotte dalla Legge n. 35/2025

Nel corso del giudizio è intervenuta la legge 35/2025, che ha inciso sulla responsabilità dei sindaci introducendo, nell'art. 2407 c.c., un nuovo quarto comma:

## Nuovo termine di prescrizione

L'azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in **cinque anni decorrenti dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c.** allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno.

## Natura sostanziale della norma

Si tratta di una norma di diritto sostanziale che, in assenza di una disciplina transitoria, si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore (aprile 2025).

## Principio di irretroattività

Il Tribunale ha escluso la possibilità di applicare retroattivamente tale disposizione alle condotte anteriori, richiamando l'art. 11 delle preleggi e il principio di irretroattività della legge. \*

\* al contrario ritiene che il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno.

# Effetti della riforma sulla causa

Per la controversia in esame:

## Non applicazione della nuova prescrizione

Le condotte contestate ai sindaci risalgono a esercizi precedenti (2017-2020), sicché resta vigente il precedente regime, che fa decorrere il termine dalla oggettiva percepibilità del danno da parte dei creditori o, in via presuntiva, dalla data di dichiarazione del fallimento.

## Responsabilità sostanziale invariata

La riforma non incide sugli obblighi di vigilanza e intervento già previsti dall'art. 2407 c.c.; i sindaci continuano a rispondere se non hanno esercitato i poteri di controllo e denuncia, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

La legge 35/2025 ha introdotto un nuovo termine di prescrizione per le azioni contro i sindaci, ma – per espressa interpretazione del Tribunale – non incide sui fatti oggetto della causa, che restano disciplinati dalla normativa previgente.

# Quadro normativo di riferimento

| Ambito                 | Normativa Applicabile                | Principi Violati           |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Bilanci                | Art. 2426 c.c., OIC 15, OIC 21       | Veridicità e chiarezza     |
| Capitale Sociale       | Artt. 2447, 2484, 2485 c.c.          | Conservazione del capitale |
| Controllo Sindacale    | Art. 2407 c.c., Art. 2409 c.c.       | Vigilanza e denuncia       |
| Sequestro Conservativo | Artt. 2905 c.c., 669-ter, 671 c.p.c. | Tutela creditoria          |
| Prescrizione           | Legge 35/2025, Art. 11 preleggi      | Irretroattività            |

# Sintesi conclusiva

La controversia nasce quindi dal tentativo della Curatela di far dichiarare la responsabilità solidale di amministratori e sindaci per avere:

## 1 Alterazione dei bilanci

Occultato la reale situazione patrimoniale della società attraverso sopravvalutazioni, mancate svalutazioni e indicazioni errate

## 2 Omessa tempestiva liquidazione

Aggravato il dissesto continuando l'attività nonostante la perdita del capitale sociale minimo

## 3 Trascurato i poteri di controllo

Omesso l'esercizio dei poteri di controllo e denuncia previsti dalla legge, contribuendo al ritardo nell'emersione della crisi

📌 **Impatto della Riforma:** La legge 35/2025 ha introdotto un nuovo termine di prescrizione per le azioni contro i sindaci, ma – per espressa interpretazione del Tribunale – non incide sui fatti oggetto della causa, che restano disciplinati dalla normativa previgente.

Il caso rappresenta un esempio paradigmatico di come la responsabilità degli organi societari possa essere chiamata in causa quando le irregolarità gestionali e l'inerzia dei controlli contribuiscono ad aggravare il dissesto aziendale, con particolare rilevanza per l'interpretazione degli effetti temporali delle riforme legislative.



# **Sentenza Tribunale di Venezia**

## **11 giugno 2025**

Oggetto: responsabilità di amministratori, liquidatore e componenti del Collegio sindacale per atti di gestione in violazione della par condicio creditorum e per omessa vigilanza.

# Contesto della vicenda

Società coinvolta: operante nel settore della grafica, fallita il 27.3.2019.

## Cronologia essenziale:

- 31.12.2016: capitale sociale completamente eroso.
- 2017: rallentamento attività e messa in liquidazione (19.10.2017).
- 7.6.2017: cessione della partecipazione totalitaria in una controllata a una newco costituita da soggetti legati alla stessa compagine sociale.
- Settembre 2018: rinuncia a un tentativo di concordato preventivo.

Procedimento: azione del curatore ex art. 146 l.fall. per responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., volta a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori.

# Cessione della partecipazione (7.6.2017)

## Prezzo complessivo

€ 1.800.000, ma solo € 301.415 incassati in moneta.

## Prima tranche

146.000 € fu quietanzata senza incasso, mediante storno di finanziamenti soci postergati ex art. 2467 c.c.

## Terza tranche

1.174.000 € prevedeva pagamenti tramite surrogazione nei debiti della venditrice, consentendo la soddisfazione selettiva di creditori strategici, in violazione della par condicio creditorum e con profili di bancarotta preferenziale.

# Pagamenti preferenziali e responsabilità accertate

## Pagamenti preferenziali verso parti correlate

Versamenti per complessivi € 266.678,00 (2016-2017) a favore di società correlate non privilegiate.

## Responsabilità amministratori

Hanno consentito pagamenti preferenziali e stipulato un contratto lesivo per modalità di pagamento, con conflitto di interessi palese.

Sono responsabili per il danno di € 146.000 (quietanza fittizia) e € 178.584,80 (pagamenti preferenziali tramite surrogazione).

# Responsabilità del Collegio sindacale

Pur avendo rilevato criticità (verbali 19.1.2017 e 19.4.2017), si è limitato a raccomandazioni senza attivare strumenti incisivi (convocazione assemblea ex art 2406 c.c., denuncia ex art. 2409 c.c., azione di responsabilità ex art. 2493 c.c.).

Riconosciuto concorso omissivo per violazione della par condicio.

| 01                                                                                                    | 02                                                                                                   | 03                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rilevazione criticità</b><br>Verbali del 19.1.2017 e 19.4.2017 documentano le problematiche emerse | <b>Raccomandazioni insufficienti</b><br>Limitazione a semplici raccomandazioni senza azioni concrete | <b>Mancata attivazione strumenti</b><br>Omessa convocazione assemblea e denuncia ex art. 2409 c.c. |

# Questioni giuridiche centrali

| Tema                                        | Principio affermato                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione art. 2467 c.c. a S.p.A. chiusa | La postergazione dei finanziamenti soci è applicabile anche alle S.p.A. di piccole dimensioni e a compagine ristretta (Cass. 14056/2015).                                                                      |
| Art. 2407 c.c. novellato (L. 35/2025)       | <b>Esclusa la retroattività del limite risarcitorio (multiplo del compenso) in assenza di norma espressa, poiché norma sostanziale (richiamo a Cass. 28994/2019 e art. 11 preleggi).</b>                       |
| Prescrizione                                | <b>Decorrenza differenziata per azione sociale (2393 c.c.) e azione creditoria (2394 c.c.), interrotta dal ricorso cautelare; comunque non maturata per le condotte 2017.</b>                                  |
| Dovere di vigilanza                         | Il Collegio deve andare oltre i rilievi verbali: di fronte a rischi concreti (pagamenti preferenziali, conflitto di interessi) occorre attivare poteri impeditivi e, se necessario, denuncia ex art. 2409 c.c. |

# Quantificazione del danno

**€212.962,80**

**Danno complessivo**

(178.584,80 + 34.378) per  
pagamenti preferenziali

**€ 146.000**

**Quietanza fittizia**

Danno aggiuntivo per operazione  
irregolare

**50%**

**Ripartizione**

Amministratori e sindaci, con quote  
interne specifiche

Rivalutazione ISTAT e interessi legali fino alla sentenza.

Ripartizione interna: 50% amministratori e 50% sindaci, con quote interne (amministratori 25% ciascuno, sindaci 16,66% ciascuno).

# Implicazioni operative

## Vigilanza sindacale

I sindaci devono monitorare non solo la regolarità formale ma anche le operazioni infragruppo, intervenendo quando emergono modalità di pagamento che possano alterare la par condicio creditorum.

## Limite risarcitorio

L'assenza di retroattività del limite risarcitorio rafforza l'esigenza di una vigilanza puntuale per fatti pre-riforma.

## Postergazione finanziamenti

La postergazione dei finanziamenti soci è uno strumento di tutela dei creditori che impone agli organi di controllo di verificare le restituzioni in contesti di crisi.



# Sentenza Tribunale di Roma 19 giugno 2025

Oggetto: responsabilità del sindaco unico per omessa attivazione dei poteri di vigilanza.

# Contesto della vicenda

Procedimento: fase cautelare di un giudizio promosso dal Fallimento Alfa Italia S.r.l. contro l'ex amministratore e l'ex sindaco unico.

| 01                                                                                                     | 02                                                                                | 03                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perdite rilevanti</b>                                                                               | <b>Prosecuzione attività</b>                                                      | <b>Situazione sindaco</b>                                                                                                            |
| La società presentava perdite rilevanti già al 31.12.2019, con causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. | L'attività è proseguita fino al fallimento del 9.12.2022, aggravando il dissesto. | Il sindaco (S.M.) aveva assunto la carica a novembre 2019 e si era dimesso prima del fallimento, ma senza sostituzione (prorogatio). |

**Danno stimato:** decremento del patrimonio netto dal 31.12.2019 alla data del fallimento, pari a € 3.096.426,77.

# Condotta del sindaco e rilievi del Tribunale

Il sindaco aveva ripetutamente segnalato all'amministratore:

- esposizione debitoria crescente
- crediti scaduti non riscossi
- saldo cassa irrealistico
- debiti tributari sottostimati
- crediti d'imposta non spettanti

Aveva sollecitato la ricapitalizzazione e richiesto documenti (anche su contenziosi e accertamenti fiscali), spesso ignorati.

# Principio affermato dal Tribunale

"Il dovere di vigilanza non può dirsi assolto mediante il mero invio di prescrizioni e richieste di documentazione, specie se disattese per un ampio lasso di tempo".

**Doveva convocare l'assemblea**

ex art. 2406 c.c.

**Doveva ricorrere al Tribunale**

ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità gestorie

L'inerzia nel farlo ha permesso il protrarsi del dissesto.

# Quantificazione del danno

Calcolato come differenza tra:

- patrimonio netto rettificato al 31.12.2019
- patrimonio netto al fallimento (al netto dei costi di liquidazione)

**Responsabilità temporale:** il sindaco risponde dell'intero danno fino al fallimento perché:

- le dimissioni non producono effetto liberatorio in assenza di sostituzione (prorogatio)
- il danno successivo è conseguenza della precedente inerzia



# Eccezioni respinte

| Eccezione                             | Decisione del Tribunale                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moratoria Covid (art. 6 D.L. 23/2020) | Inapplicabile: le perdite risalivano al 2019, non al 2020.                                                                              |
| Nesso causale                         | Non rileva che un eventuale ricorso ex art. 2409 c.c. potesse risultare tardivo: oltre due anni di inerzia erano sufficienti per agire. |
| Nuovo art. 2407 c.c. (L. 35/2025)     | Esclusa l'applicazione retroattiva del limite risarcitorio, poiché la norma ha natura sostanziale.                                      |

# Principi di diritto enunciati

## Dovere di vigilanza attiva

I sindaci devono usare tutti i poteri impeditivi (assemblea, ricorso ex art. 2409 c.c.) quando gli amministratori ignorano rilievi e richieste.

## Responsabilità estesa nel tempo

Le dimissioni non liberano se manca la sostituzione; si risponde anche per il danno maturato dopo le dimissioni se collegato all'inerzia precedente.

## No retroattività del limite risarcitorio

Introdotta dalla L. 35/2025.

## Moratoria Covid limitata

Alle perdite emerse nell'esercizio 2020.

# Implicazioni operative per i sindaci

## Intervento tempestivo

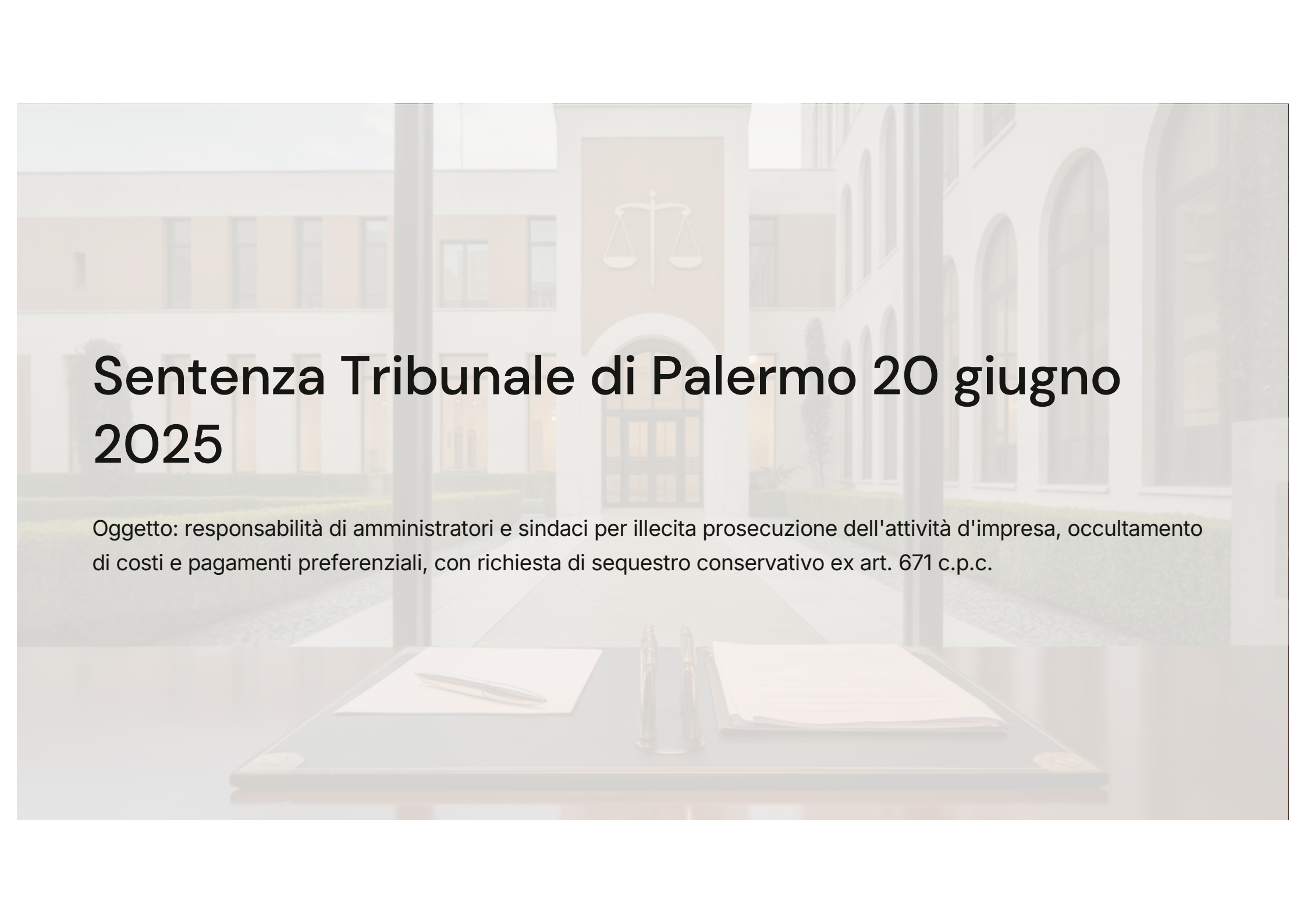
Non basta "mettere a verbale"; occorre attivare assemblea o denuncia ex art. 2409 c.c.

## Dimissioni non tutelano

Finché non c'è sostituzione, la responsabilità prosegue.

## Valutazioni contabili nel perimetro di vigilanza

Anche poste tecniche (es. crediti d'imposta) rientrano nel controllo.



# Sentenza Tribunale di Palermo 20 giugno 2025

Oggetto: responsabilità di amministratori e sindaci per illecita prosecuzione dell'attività d'impresa, occultamento di costi e pagamenti preferenziali, con richiesta di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

# Contesto della vicenda

## Società

Operante nel settore edilizio (costruzioni, calcestruzzo, rivestimenti metallici)

## Procedura

Dichiarata in liquidazione giudiziale (ex CCII) dal Tribunale di Gela il 20.6.2023

## Domanda cautelare

La curatela chiede sequestro fino a € 12.273.299,53 (differenza netti patrimoniali) o, in subordine, fino a € 14.607.123,85 (differenza attivo/passivo fallimentare) nei confronti di amministratori e sindaci succedutisi dal 2018 al 2023



# Condotte contestate

- **Occultamento di costi**

La curatela addebita agli amministratori:

**Occultamento di costi:** in particolare il canone del contratto di affitto di ramo d'azienda (24.4.2018) di € 840.000/anno (poi ridotto a € 660.000), contabilizzato solo in minima parte, così da non far emergere la perdita e l'erosione del capitale già nel 2018

- Finanziamenti ingiustificati
- Operazioni immobiliari

#### Finanziamenti ingiustificati

Erogazioni per oltre € 4,6 milioni in favore della società Alfa, oltre a ulteriori somme a società partecipate (Beta, Delta) anche in stato di conclamata insolvenza

#### Operazioni immobiliari

Operazioni immobiliari estranee all'oggetto sociale, tra cui un preliminare da € 2,5 milioni poco prima dell'apertura del concordato





# Pagamenti preferenziali

- ❏ **Periodo critico:** tra il 6.4.2023 e il 3.5.2023, in pendenza del termine per il deposito del piano concordatario

Pagamenti a dipendenti e fornitori per € 62.837,06, senza autorizzazione del Tribunale e in violazione della par condicio creditorum

## Agli organi di controllo si imputa:

- Di aver avallato le scelte sconsiderate e omesso di attivare i poteri impeditivi, pur consapevoli dello stato di decozione, contribuendo alla prosecuzione dell'attività oltre il 2018

# Difese dei resistenti

## Amministratori

Negano l'occultamento di costi, sostenendo che i canoni erano stati correttamente registrati e che i finanziamenti costituivano acconti sul prezzo di una futura cessione di ramo d'azienda

## Sindaci

Richiamano i verbali di adunanza a prova dell'attività svolta e lamentano l'omessa comunicazione di documenti da parte del CdA, che li avrebbe costretti a dimettersi nel luglio 2022. Chiedono inoltre l'applicazione del nuovo art. 2407 c.c. (L. 35/2025) per la limitazione della responsabilità

# Decisione del Tribunale

## Mala gestio e responsabilità

Il Tribunale accoglie in larga parte la domanda cautelare:

01

### **Mala gestio degli amministratori**

Accertata la falsificazione dei risultati d'esercizio mediante errata contabilizzazione del canone d'affitto e di finanziamenti privi di causa.

Evidenziata la violazione della par condicio per pagamenti non autorizzati durante il concordato

02

### **Responsabilità dei sindaci**

Grave omissione di vigilanza: il collegio sindacale, pur conoscendo le irregolarità, ha continuato ad attestare la regolarità dei bilanci senza attivare poteri sostitutivi

03

### **Prorogatio**

Richiamata la prorogatio: le dimissioni non liberano dalla responsabilità fino alla nomina del sostituto (Cass. 14102/2025)

# Applicazione del nuovo art. 2407 c.c. e quantificazione del danno

## Applicazione del nuovo art. 2407 c.c.

- Per la prescrizione, la novella **non** si applica retroattivamente
- Per il limite risarcitorio, il Tribunale ammette invece una **parziale retroattività**, qualificando la norma come "procedurale" e quindi applicabile anche a fatti pregressi, ma solo se vi è prova documentale del compenso annuo deliberato (qui mancante, quindi limite non applicabile in concreto)

## Quantificazione del danno

Scelto il criterio della perdita incrementale (2018–2022), pari a circa € 11,8 milioni, ritenuto più attendibile della semplice differenza attivo/passivo

## Misura cautelare

Autorizzato sequestro conservativo fino a € 11.800.000 sui beni di amministratori e sindaci

# Principi di diritto consolidati

| Tema                         | Principio                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilanza sindacale          | I sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto con un controllo diligente; le dimissioni non escludono la prorogatio      |
| Retroattività art. 2407 c.c. | Limite risarcitorio ritenuto di natura procedurale, applicabile anche a fatti anteriori, ma subordinato alla prova del compenso annuo deliberato |
| Perdita incrementale         | Criterio primario per quantificare il danno da illecita prosecuzione dell'attività                                                               |
| Pagamenti in concordato      | Vietati senza autorizzazione se non rientrano nelle spese essenziali ex art. 100 CCII                                                            |

# Confronto tra le giurisdizioni e osservazioni finali

| Profilo                                    | Palermo (20.6.2025)                                                                               | Roma (19.6.2025)                       | Bari (24.4.2025)                                    | Venezia (11.6.2025)    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Limite risarcitorio<br>c. 2 art. 2407 c.c. | Parziale retroattività (natura<br>procedurale) ma<br>inapplicabile se manca<br>prova del compenso | No retroattività, norma<br>sostanziale | Sì retroattività piena, norma<br>di quantificazione | No retroattività netta |
| Prescrizione                               | Decorrenza ordinaria<br>(nessun effetto retroattivo<br>della novella)                             | No retroattività                       | Invoca nuova disciplina<br>anche per prescrizione   | No retroattività       |
| Prorogatio                                 | Applicata anche ai sindaci<br>dimissionari, richiamo a<br>Cass. 14102/2025                        | Applicata                              | Tema marginale                                      | Tema centrale          |

Palermo si colloca in una posizione intermedia tra Roma/Venezia (rigorose e sostanzialiste) e Bari (più favorevole ai sindaci): esclude la retroattività della prescrizione, ma ammette quella del limite risarcitorio qualificandolo come regola di quantificazione. Il rigore sul dovere di vigilanza è comune a tutte le pronunce, che richiedono interventi tempestivi (convocazione assemblea, denuncia ex art. 2409 c.c.) e negano efficacia liberatoria alle dimissioni. La scelta del criterio della perdita incrementale rafforza l'onere probatorio della curatela e conferma l'orientamento della Cassazione in tema di danno da prosecuzione abusiva.

*“La riforma dell’art. 2407 ci ricorda che il collegio sindacale non è un guardiano silenzioso, ma un presidio attivo di legalità e trasparenza: la sua responsabilità è la misura della fiducia che l’ordinamento ripone nel controllo societario.”*

Grazie per l’attenzione